

ENTE DEL PARCO DEL CONERO

Via Peschiera n. 30
60020 SIROLO (AN)

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

N. 19

OGGETTO: Autorizzazione temporanea ai sensi dell'art.5 lettera j) e dell'art.12 lettera e) del Regolamento per la gestione della popolazione di cinghiale all'interno del territorio del Parco del Conero - alla sessione di sparo dell'OVS Galassi Paride presso le postazioni n. 85, n. 86 e n. 62 per prevenzione danni alle produzioni agricole dell'Az. Agr. Magrini Rosanna

Data: 22/03/2022

L'anno duemilaventidue, il giorno ventidue del mese di marzo, nel proprio ufficio,

Il Direttore

- Premesso che la fauna selvatica omeoterma è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata e protetta nell'interesse della comunità internazionale, nazionale e regionale (art. 1, c.1 Legge 11 febbraio 1992 n. 157 – art. 1, c. 2, Legge Regionale 5 gennaio 1995 n. 7);
- Che al fine di ricomporre squilibri ecologici accertati e garantire la qualità complessiva dell'ambiente, l'Ente Parco è costretto ad attuare un Piano di Gestione della popolazione di Cinghiale (*Sus scrofa*) con la pratica del selecontrollo ai sensi dell'apposito regolamento dell'Ente Parco in ordine alle leggi vigenti in materia, ossia la legge 394/91 sulle aree protette, la legge 157/92 sulla protezione della fauna selvatica omeoterma ed il prelievo venatorio ed in ultimo alla legge regionale 15/94 sulle aree protette delle Marche e Regolamento del Parco;
- Vista la decisione presa con Delibera del Consiglio Direttivo n. 206/2008 di approvare il programma di controllo del cinghiale nel Parco del Conero tramite prelievo selettivo;
- Visto il Regolamento per la gestione della popolazione di cinghiale all'interno del territorio dell'Ente Parco del Conero approvato con delibera 159/11 e successive modifiche ed integrazioni;
- Richiamato l'obbiettivo del Piano di Gestione della popolazione di Cinghiale (*Sus scrofa*) che prevede di ridurre al livello minimo possibile la consistenza della popolazione del suide;
- Considerato che in data 16/03/2022 (ns. Prot 870/22) è pervenuta dall' Azienda Agricola Magrini Rosanna la richiesta di indennizzo dei danni da fauna selvatica in campo agricolo;
- Che la suddetta Azienda lamenta una costante presenza di un branco di circa 30 cinghiali nei propri appezzamenti di terreno siti in località Marcelli di Numana tra via Marina II e Via Musone;
- Che il personale tecnico dell'Ente Parco in data 21/03/2022 ha effettuato un sopralluogo in campo per la verifica dei danni;
- Dato atto che dall'esito del sopralluogo si evince che i danni apportati dai cinghiali alla coltura di piselli da industria caratterizzano una ampia area di circa 4 ettari. Nello specifico, l'appezzamento presentava attività di scavo (rooting) del cinghiale diffusi sull'intera superficie con una situazione particolarmente grave;
- Considerato che nell'area insistono le postazioni per il prelievo selettivo del cinghiale n. 85, n. 86 e n. 62;
- Sentito per le vie brevi l'OVS Galasssi Paride dell'Unità Operativo n. 6 autorizzato all'utilizzo dei suddetti siti di prelievo sulla possibilità di prolungare il periodo e l'orario di prelievo di selezione del cinghiale;
- Ricevuta la disponibilità dall'OVS Galasssi Paride;
- Visto che il Regolamento per la gestione della popolazione di cinghiale all'interno del territorio dell'Ente Parco del Conero, prevede all'art. 5 comma j. che "Il direttore può autorizzare temporaneamente per comprovate esigenze gestionali lo svolgimento delle attività di prelievo in deroga al presente articolo e all'art. 8.";
- Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
- Vista la legge n.127/97 e successive modifiche ed integrazioni;

